

Sentenza, Giudice di Pace di Verona, Giudice Giuliano Crivellaro, del 05.09.2022 n. 1112 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI VERONA

in persona della dott. Giuliano Crivellaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2016 R,G, promossa con atto di citazione notificato via PEC avv. **OMISSIS** il 03.06.2021 da:

CLIENTE

- attore

convenuta

CONTRO

BANCA CESSIONARIA

Oggetto: ripetizione di indebito.

Causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.06.2022 sulle seguenti conclusioni

definitivamente rassegnate dalle parti:

Conclusioni dell'attore: -"conclude come da atto di citazione"

Conclusioni della convenuta: "conclude come da comparsa di risposta".

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

CLIENTE espone di avere sottoscritto in data 05.10.2015 con la finanziaria ISTITUTO DI CREDITO un contratto di mutuo per euro 24.840,00 contro cessione di quote della retribuzione/pensione; il credito è stato ceduto poi alla odierna convenuta; documenta di avere corrisposto anticipatamente la somma di € 3.259,74 a titolo di commissioni (di attivazione, gestione, istruttoria ed esterna, pari ad euro 27,16 per rata), dì avere estinto anticipatamente il credito alla rata 48 (di totali 120) grazie all'intervento di un nuovo intermediario finanziario; lamenta che non è intervenuta una equa riduzione del costo del finanziamento, estinto anticipatamente ex art. 125 sexies TUB ed invoca l'applicazione dell'art. 35 del Codice del Consumo in applicazione del principio del pro rara temporis.

Leo conclude con la richiesta di restituzione della somma quantificata in residui ed ulteriori euro 1.357,68 corrisposti in eccedenza rispetto al capitale netto erogato, eccependo la vessatorietà dalla clausola contrattuale che esclude detto rimborso.

Nel giudizio si è costituita la **BANCA CESSIONARIA** precisando che deve essere decurtata una provvigione di euro 933,60 in favore dell'**INTERMEDIARIO**, la somma di euro 1.864,05 per interessi non maturati e non richiesti a decorrere dalla rata 45 e di euro 598,16 (peraltro già considerati da **CLIENTE**); eccepisce il proprio difetto di titolarità passiva con riferimento alle domande formulate (che ineriscono alla cessione del contratto e non del credito), contesta la natura di costi *recurring* oggetto di rimborso alle voci di commissione per istruttoria, attivazione e rete esterna riferibili comunque alla cedente il credito (**ISTITUTO DI CREDITO**).

Contesta l'accusa di scarsa chiarezza del testo contrattuale e conclude per il rigetto della domanda, in carenza di legittimazione passiva.

Le parti non hanno inteso svolgere attività istruttoria ma hanno chiesto che la causa sia trattenuta in decisione essendo documentalmente istruita.

Va esaminata in prima battuta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alla società **BANCA CESSIONARIA** che ha allegato di essersi resa cessionaria (non del contratto ma) del solo credito vantato da **ISTITUTO DI CREDITO** spa dalla quale il contratto è stato concluso e che deve essere considerata la vera controparte contrattuale del contraente mutuatario **CLIENTE**.

Si osserva in effetti che il contratto di finanziamento prodotto da entrambi i contradditori è intervenuto tra **ISTITUTO DI CREDITO** e **CLIENTE**.



Sentenza, Giudice di Pace di Verona, Giudice Giuliano Crivellaro, del 05.09.2022 n. 1112

Discende che il contraente che ha stipulato il negozio con il cedente il credito deve chiedere l'adempimento degli obblighi contrattuali direttamente al cedente **ISTITUTO DI CREDITO**, quanto meno con riferimento a crediti qualificabili up front (commissioni di istruttoria, di attivazione e di rete esterna t mediazione): si fanno proprie le considerazioni svolte da Cass. civ. n. 17727/18 che ha condivisibilmente distinto tra obbligazioni riferibili alla cessione del contratto e obbligazioni riferibili alla cessione del credito (... non gli sono invece trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto ... poiché afferiscono alla titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto).

BANCA CESSIONARIA difetta di legittimazione passiva rispetto alle domande introdotte dall'attore anche con riferimento alle commissioni di rete esterna di intermediazione: trattandosi di costi destinati a soggetto terzo (l'**INTERMEDIARIO**), è a costui che deve eventualmente essere rivolta la richiesta di ripetizione della provvigione - intermediario rispetto al quale l'istituto mutuante ha fatto da mero tramite, effettuando un pagamento all'*accipiens* su delega del mutuatario.

In questi limitati termini, può essere presa in esame quindi l'eccezione preliminare, impropriamente qualificata come difetto di legittimazione passiva: "allorquando venga eccepito estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità, del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto o fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto, con la conseguenza che, a differenza del 'difetto di legitimatio ad causa' il difetto di effettiva titolarità non è rilevabile d'ufficio" (Cass. Civ. 03.07.1999, n. 6894).

Prendendo in considerazione, infine, la voce di costo legittimamente imputabile alla convenuta (commissioni di gestione) pari ad euro 1.080,27 e presa atto che **BANCA CESSIONARIA** ha restituito la minor somma di euro 598,16 sul maggior importo di euro 648,16 richiesto da **CLIENTE** (calcolato secondo le indicazioni fornite dall'ABF), la domanda attorea può essere accolta nella minor misura residua di euro (648,16 - 598,16 =) 50,00 a saldo,

Le spese di lite vengono interamente compensate stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo, oasi provvede:

DICHIARA

il difetto di titolarità del cappotto in capo a **BANCA CESSIONARIA** con riferimento ai costi up front (commissioni di attivazione, di rete esterna e per spese di istruttoria),

Condanna **BANCA CESSIONARIA** a rimborsare a **CLIENTE** la minor somma di euro 50,00 a saldo per commissioni di gestione (costi recurring).

Compensa interamente e spese di lite.

Così deciso in Verona il 19.08.2022

IL GIUDICE DI PACE

dott. Giuliano Crivellaro

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy